

# **Decreto 14 gennaio 2004 \* (1)**

## **PREMESSA**

*Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione del decreto. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dei curatori.*

a cura di Pier Giacomo Bianchi e Maria Losi <sup>1</sup>

\* successivi atti normativi di modifica e integrazione:

- |  |  |
|--|--|
| - decreto ministeriale 12 aprile 2006    | G. U. n. 100 del 2 maggio 2006;              |
| - decreto ministeriale 12 marzo 2007     | G. U. n. 74 del 29 marzo 2007;               |
| - decreto ministeriale 25 ottobre 2007   | G. U. n. 254 del 31 ottobre 2007;            |
| - decreto ministeriale 16 settembre 2008 | G. U. n. 238 del 10 ottobre 2008;            |
| - decreto ministeriale 12 novembre 2009  | G. U. n. 285 del 7 dicembre 2009;            |
| - decreto ministeriale 19 ottobre 2010   | G. U. n. 13 del 18 gennaio 2011;             |
| - decreto ministeriale 20 luglio 2011    | G. U. n. 244 del 19 ottobre 2011;            |
| - decreto ministeriale 26 luglio 2012    | G. U. n. 239 del 12 ottobre 2012;            |
| - decreto ministeriale 22 aprile 2013    | G.U. n. 165 del 16 luglio 2013;              |
| - decreto ministeriale 20 dicembre 2013  | G.U. n. 54 del 6 marzo 2014;                 |
| - decreto ministeriale 9 settembre 2015  | G.U. n. 269 del 18 novembre 2015;            |
| - decreto ministeriale 17 marzo 2016     | G.U. n. 117 del 20 maggio 2016. <sup>2</sup> |

**(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004**

**Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE della Commissione del 6 ottobre 2003 e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003.**

## **IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di specie piante orticole al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

---

<sup>1</sup> La redazione del testo consolidato del presente atto normativo è stata curata dal dr. Domenico Cerrato e dal dr. Pier Giacomo Bianchi fino al maggio 2012.

<sup>2</sup> Il decreto è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 6 settembre 1974, modificato, da ultimo, dal decreto ministeriale 11 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277, del 26 novembre 2002, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale;

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003 che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

## Decreta:

### Art. 1 <sup>(1)</sup>

Per l'iscrizione delle varietà di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionali di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà, devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B, della direttiva 2015/1168/UE.

Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varietà delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III della direttiva 2003/90/CE».

### Art. 2 <sup>(2)</sup>

Il decreto ministeriale 12 aprile 2006 e il decreto ministeriale 12 marzo 2007 sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Articolo così come modificato da ultimo dall'articolo unico del decreto ministeriale 17 marzo 2016.

(2) Articolo così come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 2007.